

CONSIDERAZIONI E PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO CORRETTIVO DEL D.LGS. 81/2008 "TESTO UNICO"

Il D.Lgs. 81/2008 NON è ancora praticamente in vigore: **MANCA l'emanazione di oltre 50 decreti attuativi!** alcuni di straordinaria importanza, tra cui **tutti i decreti sulla Formazione e sui RLS territoriali.**

In questo numero speciale, pubblichiamo lo *schema di decreto correttivo* del D.Lgs. 81/2008 (detto *Testo Unico* sulla salute e sicurezza sul lavoro) **aggiornato alle modifiche apportate dal Governo dopo il 29 aprile 2009, dopo il parere negativo delle Regioni, rispetto al testo approvato dal Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2009**

"Il parere negativo delle Regioni" – ha spiegato il Presidente Vasco Errani – **"non è una posizione politica.....ma trae origine da valutazioni strettamente di merito e nasce dal fatto che il decreto proposto oltre ad eccedere i limiti della delega, contiene alcune norme, in particolare l'articolo 2-bis e l'articolo 10-bis - che rischiano di comportare una riduzione dei livelli di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori"**.

Premessa dell'Associazione Ambiente e Lavoro (sintesi)

Anche nella nuova versione aggiornata, vi sono **condi-visibili correzioni** di refusi, errori materiali e formulazioni non appropriate o non completamente chiare per l'interprete e l'operatore, quindi complessivamente modifiche che hanno ad oggetto la tecnica redazionale del *Testo Unico*. Nello stesso solco si inscrivono **vari chiarimenti finalizzati a ratificare le interpretazioni** che si sono **consolidate** nei mesi di applicazione del *Testo Unico* attraverso circolari ministeriali, interpretazioni qualificate della dottrina e della giurisprudenza (v. ad es. in materia di appalti etc.).

Vi sono **apprezzabili modifiche su punti qualificanti**, es. la figura del **formatore per la sicurezza** (art. 6), **previsione di dati relativi alla salute e sicurezza collegati al genere** (art. 6-bis), **sorveglianza sanitaria in ogni caso ne venga individuata la necessità all'esito della VdR** (art. 25), ecc.

Accanto a tali puntualizzazioni, **però, il decreto correttivo è intervenuto anche a modificare, per non dire stravolgere, alcuni aspetti sostanziali e di fondamentale rilevanza** contenuti nel D.Lgs. 81/08 in

un'ottica di **riduzione della tutela dei lavoratori** sui luoghi di lavoro, ad es.:

- **DVR: svuotamento dei contenuti e redazione e applicabilità rinviata fino a 90 giorni dopo l'inizio delle nuove attività, come se l'inizio delle attività non imponesse una preventiva valutazione tecnico-organizzativa dell'attività** (assunzione lavoratori, verifica luoghi, orari, organizzazione lavoro, acquisto e logistica macchine, attrezzature, sostanze, ecc.);
- **presunzioni di conformità affidate a soggetti non terzi e talvolta senza chiare competenze in materia**, es. Università (diritto del lavoro), art. 2, comma 2, art. 11 e art. 18;
- **distorsione dei principi generali che regolano l'attribuzione delle responsabilità in ambito colposo (art. 10-bis - Obbligo di impedimento - Responsabilità per reati di evento);**
- **visite preassuntive in violazione dello Statuto dei lavoratori** (Legge 300/1970);
- **sanzioni: nessuno chiede l'aumento, anzi nessuno si scandalizzerebbe di una modifica quantitativa.** Tuttavia si è in presenza non solo della riduzione ma di un **ingiustificabile declassamento delle sanzioni che puniscono alcune tra le violazioni più gravi, in particolare lo svuotamento del DVR** (da 550 a 1000 Euro! applicando il D.Lgs. 758/94). In **diversi Titoli la mancata formazione è punita con sanzione minore** (es. Movimentazione Manuale dei Carichi, Agenti fisici).

Dunque complessivamente con un **netto peggioramento rispetto al D.Lgs. 81/08** e in alcuni casi anche rispetto al D.Lgs. 626/94 e ai D.P.R. degli anni '50.

Premessa della CIIP (sintesi)

LA CIIP, Consulta Italiana della Prevenzione, ha esaminato l'attuale normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, a partire dal **Titolo I dallo schema di decreto correttivo** a decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. **Le presenti considerazioni e proposte di parere alle modifiche proposte dallo schema** sono state elaborate con **considerazioni di ordine esclusivamente tecnico-scientifico**, come prassi della CIIP e **intervengono esclusivamente su aspetti generali del Titolo I**, sono qui riportate in sintesi.

Le prime necessità sono:

- verificare la corretta destinazione delle risorse su interventi mirati e prefissati;
- rendere omogenee le attività di vigilanza e controllo, oggi a *macchia di leopardo*;
- monitorare la rispondenza costi/benefici;
- valutare i manager pubblici sul raggiungimento degli obiettivi di sicurezza aziendale sia a livello nazionale che locale (es. Direttori/Dirigenti generali ovvero Dirigenti di ASL, di DPL, Regioni, di Enti nazionali e territoriali);
- introdurre un sistema *bonus/malus* per i manager che hanno responsabilità (misurare gli interventi raggiunti con strumenti di valutazione oggettivi (come prevedono tutti i SG).

Occorre dare piena attuazione ai decreti attuativi del D.Lgs. 81/2008 – ne mancano oltre 50 - in particolare quelli che riguardano le azioni di:

- informazione e formazione, con un numero di ore certe per ogni soggetto/attore della Prevenzione sul lavoro, nonché a livello didattico nelle scuole;
- coordinamento di Enti/Istituti pubblici, assistenza e consulenza, a partire dalle pmi;
- *Election day*, per la nomina elezione dei RLS, RLST, RLS di sito;
- modifica su alcuni aspetti tecnici (rischio chimico, cantieri, ecc.);
- garanzia di applicare un sistema di gestione della sicurezza in particolare per le aziende con rischi complessi e per le aziende sanitarie;
- passare dalla *gestione* al *governo* dei rischi lavorativi dal *risk management* al *risk assessment* e al *risk government*;
- garantire tempi certi per l'approvazione delle decisioni da assumere in sede di Conferenza Stato Regioni, SINP e Comitati regionali, a partire dalle "*Linee guida*" e *Commissione consultiva permanente*, a partire dalle "*buone prassi*" e garantire il pieno recepimento/attuazione delle disposizioni comunitarie (Direttive e Regolamenti) in materia, nei termini indicati dall'UE;
- confermare i LEA(P) nazionali, i livelli essenziali di assistenza, in tema di Prevenzione, che non possono che essere nazionali;
- introdurre i LEA(RP) regionali, i livelli essenziali di assistenza regionali (in tema di Prevenzione), allo scopo di "*andare oltre*" i LEA(P), ad es. con l'effettiva destinazione delle già richiamate somme di cui al successivo punto 10;
- garantire la *efficienza/efficacia* dei sistemi pubblici di controllo, assistenza, informazione, ecc. e monitorare le attività di prevenzione, per superare la situazione "*a macchia di leopardo*";

- introdurre una specifica previsione di *poteri sostitutivi*, in caso di inadempienza degli Enti territoriali di cui ai punti precedenti, in termini sia di destinazione delle risorse sia di operatività tecnico-professionale sia di risultati ottenuti;
- verificare la destinazione del "5% alla Prevenzione" nonché dei fondi e delle somme aggiuntive introitate ai fini del loro corretto e pieno utilizzo ai fini della prevenzione, informazione, formazione, assistenza e consulenza nazionale e territoriale;
- verificare la destinazione delle somme che le ASL incassano ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 81/2008¹ e dell'art. 14, comma 5, lettera b), affinché siano effettivamente destinate a finanziare l'attività di prevenzione dei dipartimenti di prevenzione delle ASL stesse;
- garantire la *certezza* delle sanzioni (anche *interdittive*) e la *premiabilità* dei comportamenti virtuosi;
- garantire la piena e generale *effettività* di Formazione ed informazione: prevedere un sistema di qualificazione dei formatori e degli enti che possono erogare la formazione;
- favorire la *collaborazione e partecipazione*: prevedere un sistema di collaborazione da parte di enti pubblici ed istituzionali con *Associazioni e soggetti rappresentativi* a livello nazionale, che svolgano azione di promozione e sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro, a partire dall'"*Interpello*" (Art. 12 del D.Lgs. 81/2008).

Riteniamo che esistano già le premesse legislative e organizzative per attuare tutto questo, basta metterle effettivamente in atto, controllarne l'applicazione, prendendo i provvedimenti migliorativi necessari scaturiti dall'esperienza e intervenendo con *poteri sostitutivi* da confermare e allargare, ove sia necessario. In questa direzione è opportuno proseguire sulla strada di differenziare il controllore dal controllato per quanto concerne la vigilanza sulla salute e sicurezza sul lavoro nelle ASL e nelle Regioni, andando oltre la lettera i) del comma 6 dell'art. 9 del D.Lgs. 81/2008

Tutti i soggetti del sistema di prevenzione (nazionale, regionale e decentrato) devono rendere conto dei programmi, delle attività, dei risultati e delle destinazione/uso delle risorse e del loro buon governo.